

Passando all'esame del saldo delle partite in conto capitale si rileva per l'insieme degli enti esaminati un evidente incremento del disavanzo che aumenta di 1.821 milioni rispetto all'esercizio precedente. Questo risultato deriva da un calo esteso a tutte le componenti del saldo. Alla riduzione delle entrate fa riscontro una dinamica in flessione dei correlativi pagamenti per i quali va notato che in questo esercizio si raggiunge una sostanziale stabilità del dato depurato dalla concessione di crediti. La gestione degli investimenti assorbe maggiore liquidità rispetto a quanto si è registrato in esercizi pregressi.

La pur lieve riduzione dei pagamenti per gli investimenti, che corrispondono alle effettive realizzazioni, non può essere valutata positivamente.

#### Comuni - Saldo gestione di parte capitale

(milioni di euro)

	2006	2007	2008	2009
Alienazioni, trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti (al netto delle riscossioni di crediti) +	11.513	13.118	12.373	11.121
Accensione di prestiti (cat. 3 <sup>^</sup> e 4 <sup>^</sup> ) +	6.915	5.609	4.553	3.887
Spese in c/capitale (al netto delle concessioni di crediti) -	17.896	18.773	17.200	17.103
<b>Saldo gestione di parte capitale</b>	<b>533</b>	<b>-46</b>	<b>-274</b>	<b>-2095</b>

L'attuale versione del patto, che impone misure di riduzione di cassa per la spesa in conto capitale, contribuisce a determinare difficoltà del settore addebitabili alla ridotta erogazione dei pagamenti. Altri aspetti problematici si evidenziano anche nell'aumento del disavanzo di cassa, che è sintomatico, pur in un contesto di riduzione della spesa, della problematicità di trovare adeguato sostegno dalle correlative entrate, anche in assenza di un supporto proveniente da economie della parte corrente.

Nei due comparti dei bilanci dei comuni si genera, quindi, un disavanzo elevato che trova una parziale spiegazione nel fatto che nelle rilevazioni effettuate l'importo delle entrate in attesa di regolarizzazione è ben più elevato dei correlativi pagamenti, per cui all'esito della definizione delle partite sospese il dato del disavanzo potrebbe risultare migliorato. Va peraltro considerato che al termine dell'esercizio il fondo cassa è risultato in leggero aumento.

#### Comuni - Spese Totali

	2006	2007	2008	2009	Var% 2006- 2007	Var% 2007- 2008	Var% 2008- 2009
<b>TITOLO I</b> - Spese correnti	45.041	45.243	48.374	49.278	0,45	6,92	1,87
<b>TITOLO II</b> - Spese in conto capitale	26.729	27.091	21.125	19.262	1,35	-22,02	-8,82
<b>TITOLO III</b> - Rimborso prestiti	6.198	6.013	6.309	6.549	-2,98	4,92	3,80
<b>TITOLO IV</b> - Spese da servizi per conto di terzi	7.859	6.765	7.224	7.270	-13,92	6,80	0,64
<b>Totale dei TITOLI</b>	<b>85.827</b>	<b>85.112</b>	<b>83.032</b>	<b>82.359</b>	<b>-0,83</b>	<b>-2,44</b>	<b>-0,81</b>

Per i comuni le tendenze emerse per il 2009 mettono in evidenza miglioramenti, dopo una situazione di maggiore squilibrio dimostrata nell'esercizio precedente. La crescita delle spese correnti è ridotta rispetto a quella del 2008, ad essa fa riscontro un andamento della spesa per investimenti tendenzialmente stabile.

## 2.4 Conclusioni

Le risultanze di cassa per il 2009 dimostrano nel complesso una situazione difficile della finanza locale, ma connotata da una maggiore stabilità. Per le province emerge un quadro di complessivo deterioramento delle entrate, cui fa riscontro una pari riduzione della spesa. Prosegue la flessione delle entrate correnti, ed emerge uno stretto contenimento della spesa corrente favorito dall'assenza dei rinnovi contrattuali. Riflessi negativi per le entrate provinciali e comunali possono essere derivati dalla crisi delle immatricolazioni da quella del settore immobiliare, in positivo possono rivolgersi gli effetti della discesa dei tassi che potrebbero influire sulla spesa per interessi.

Il permanere del blocco della manovrabilità delle entrate tributarie previsto dal d.l. n. 93 del 2008 costituisce un ulteriore fattore di limitazione delle risorse, essendo molto ridotti i margini per sostenere lo sviluppo delle entrate proprie. La tenuta del sistema è affidata alla compensazione attraverso trasferimenti che non agisce nella direzione dell'autonomia auspicata nelle norme di attuazione della riforma costituzionale.

Il patto continua ad operare sul saldo con il criterio della competenza mista, tuttavia data la scarsa manovrabilità delle entrate si riduce sostanzialmente ad una misura di contenimento della spesa in un contesto in cui le entrate declinano e in parte vengono operate compensazioni.

Un ruolo significativo è affidato al complesso sistema delle regolazioni connesse a particolari vicende delle entrate, che comportano una riduzione dell'indice di autonomia. Tale situazione è significativa di un momento di passaggio nel sistema delle entrate in attesa che riprenda il cammino verso forme di finanziamento autonomo alle quali corrisponde una maggiore responsabilità nella gestione del bilancio.

Le entrate correnti dei comuni registrano una maggiore tenuta, anche se viene meno il ruolo traente dei tributi locali. L'andamento dei tributi locali, a differenza del precedente esercizio, accomuna Province e Comuni si dimostra in parte convergente, infatti la diminuzione delle entrate tributarie, la riduzione delle entrate fiscali, assume toni più eclatanti per le Province. I trasferimenti, aumentano maggiormente nei comuni per il protrarsi delle compensazioni per la perdita di gettito dell'ICI.

Nelle province i pagamenti di spesa corrente sono in flessione, mentre per i Comuni si registra un aumento ben inferiore a quelli del passato.

Tra le componenti della spesa corrente delle province e dei comuni quella per il personale risulta in calo in quanto si sono esauriti gli effetti conseguenti al rinnovo contrattuale che hanno influito sulla dinamica dell'esercizio precedente.

Prosegue il calo della spesa in conto capitale nelle province e nei comuni; ciò non può essere considerato favorevolmente, anche in relazione al protrarsi nel tempo di tale andamento.

Quanto al finanziamento degli interventi in conto capitale si continua ad osservare un calo delle riscossioni per accensioni di prestiti sia nelle province che nei comuni. La riduzione del nuovo indebitamento congiuntamente alla riduzione dei tassi incide positivamente sul livello della spesa per interessi passivi .

In entrambe le categorie di enti le entrate del titolo IV si riducono pur in presenza di un minore ricorso all'indebitamento. Le emissioni di prestiti obbligazionari permangono in forte calo sia nelle province che nei comuni. Il raffronto tra le entrate e le spese in conto capitale presenta un disavanzo crescente con toni più elevati nei comuni.

I differenziali di cassa di parte corrente dell'esercizio 2009 risultano in complessivo miglioramento, infatti, mentre sul fronte delle entrate correnti di cassa si registra una flessione più significativa per le province, le spese correnti decrescono nelle province e nei comuni dimostrano un andamento più blando. Si registra un calo della componente del personale che influisce decisamente sul dato del titolo I.

Nelle province si intensifica il calo delle entrate tributarie, mentre la spesa corrente si riduce. In questi enti il quadro finanziario è risultato nel complesso più equilibrato rispetto al precedente esercizio, mentre sembra ridimensionarsi il ruolo da esse esercitato. Le spese complessive (totale di tutti i titoli) delle province risultano in decisa flessione, tale risultato si realizza contestualmente a un calo degli investimenti.

Per i comuni le entrate correnti per cassa flettono, proseguono gli effetti delle esclusioni tributarie per il 2008, sostanzialmente neutralizzati attraverso compensazioni con trasferimenti. Le spese correnti sono in aumento ridotto in una situazione di ristagno dell'economia che fa segnare dopo anni una riduzione del prodotto. I margini operativi per il mantenimento dell'equilibrio corrente sono migliorati, tuttavia la ripresa della spesa è in misura superiore allo sviluppo dell'entrata.

Un segnale negativo è rappresentato dall'ulteriore riduzione degli investimenti diretti cui fa riscontro in positivo la diminuzione dell'accensione prestiti che riguarda entrambe le categorie di enti.

### **3 Il patto di stabilità interno nel 2009**

#### **Premessa**

Le regole del patto di stabilità interno stabiliscono gli obiettivi programmatici per gli Enti territoriali ed i corrispondenti risultati per adeguarsi agli obiettivi del Patto di Stabilità e Crescita europeo. La normativa nazionale ha stabilito le più incisive misure nei confronti degli enti locali, fissando regole per la gestione delle relazioni fiscali fra i vari livelli di governo utilizzando nel tempo diversi modelli.

Il modello del patto di stabilità interno adottato dal 2009 riproduce sostanzialmente quello dell'esercizio precedente in quanto gli obiettivi restano determinati in termini di saldo finanziario e viene confermata la regola della competenza ibrida che impone vincoli alla competenza di parte corrente ed alla cassa per la parte capitale. Tale sistema introdotto dal precedente esercizio aveva lo scopo di affrancare dai vincoli la programmazione degli investimenti, infatti liberando gli impegni sarebbe stato possibile avviare nuove iniziative senza limiti e di conseguenza non precludere la possibilità di contrarre nuovo indebitamento. Questo sistema ha sortito effetti parziali nel precedente esercizio in quanto la ripresa degli investimenti diretti nei comuni è stata comunque limitata e maggiore nelle province<sup>61</sup>; a tale fenomeno ha fatto riscontro anche una ripresa dell'indebitamento. Tali risultati confermano che la misure suddetta abbia sortito effetti in linea con l'intento perseguito; si osserva, tuttavia che il problema dello sblocco degli investimenti non può considerarsi risolto in quanto le restrizioni si evidenziano molto più drasticamente nella fase di pagamento. Gli effetti della crisi economica, emersi in modo evidente in tale esercizio, hanno influito sugli indirizzi di politica economica nazionale che hanno anche previsto misure anticongiunturali che dovevano in qualche modo coordinarsi con le misure correttive imposte dal patto di stabilità interno. Le misure rivolte ad arginare l'indebitamento della pubblica amministrazione, indirizzate nei confronti degli enti locali sono state per lo più concentrate sul controllo della spesa.

Le limitazioni derivanti dal Patto sono rivolte ad assicurare un contributo alla riduzione dell'indebitamento, dalle regioni e dagli enti locali<sup>62</sup>, non indicando le modalità per conseguirlo. Complessivamente ai Comuni nel triennio 2009-2011 è stato richiesto un contributo, in termine di miglioramento dei saldi, pari a 4 miliardi e 145 milioni di euro<sup>63</sup>.

<sup>61</sup> Si veda al riguardo il capitolo di questa relazione dedicato alla gestione degli investimenti.

<sup>62</sup> Il contributo complessivamente richiesto nel triennio cresce dagli iniziali 3,4 miliardi del 2009 ai 9,5 miliardi nel 2011. Agli enti locali è richiesto un contributo in termini di riduzione del saldo tendenziale di 1650, 2900 e 5140 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011.

<sup>63</sup> Il Documento di Programmazione Economico e Finanziaria per gli anni 2009-2011 ha definito il contributo a carico dei Comuni per il risanamento dei conti pubblici per un importo pari a 1 miliardo e 340 milioni di euro per il 2009. Per gli anni successivi era prevista la riduzione del contributo a 1 miliardo e 30 milioni di euro per il 2010 e 1 miliardo e 775 milioni per il 2011, tuttavia le misure introdotte dalla manovra straordinaria adottata con il d.l. n. 78 hanno richiesto un ulteriore sforzo di correzione che si eleva a oltre 5 miliardi nel triennio.

Tuttavia a seguito della reintroduzione del blocco della leva fiscale delle amministrazioni territoriali (che dovrebbe perdurare sino alla definizione del nuovo disegno di federalismo fiscale) disposto dal decreto legge n. 93 del 2008, le misure devono necessariamente concentrarsi sul lato della spesa. Le azioni da adottare per il miglioramento dei saldi devono essere, quindi, maggiormente indirizzate alla riduzione della spesa in quanto i margini di manovra delle entrate sono ridotti scontando le riduzioni dovute alle esclusioni fiscali e il blocco dell'autonomia impositiva. Tale situazione può condurre alla compressione della spesa in conto capitale, che è la parte del bilancio più discrezionale.

Dai risultati di contabilità nazionale emerge che gli enti locali nel 2009 hanno migliorato il proprio deficit di comparto, in modo anche superiore a quanto ci si attendeva. La Corte dei conti nella relazione sul coordinamento della finanza pubblica ha rilevato che il contributo delle amministrazioni locali (regioni, province e comuni) al risultato complessivo di finanza pubblica è stato pari ad un disavanzo dello 0,4 per cento del prodotto (previsto 0,6 per cento)<sup>64</sup>. Il miglioramento di tale risultato conseguito dalle amministrazioni provinciali e comunali è derivato da una riduzione del disavanzo di tali categorie di enti particolarmente significativo per i comuni.

Il rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità nel triennio 2009 – 2011 dovrebbe comportare una significativa riduzione della spesa totale e in particolare di quella per investimenti che potrebbe maggiormente risentire dei limiti, in quanto la spesa corrente è difficilmente contraibile. Le regole vigenti sul Patto hanno avuto l'effetto di accrescere la mole dei residui passivi del conto capitale nei bilanci degli enti locali, ovvero impegni di spesa assunti regolarmente ma non pagati entro l'anno, misure in tale direzione adottate in corso d'anno hanno avuto effetti non risolutivi, è quindi emersa l'esigenza, rappresentata dalle associazioni rappresentative di sbloccare ulteriormente i suddetti residui passivi, per destinarli alle opere infrastrutturali al fine di consentire il rilancio dell'economia.

---

<sup>64</sup> Si veda anche l'audizione della Ragioneria Generale dello Stato nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla finanza locale.



### 3.1 Il patto nel 2009

La disciplina di fondo per il patto di stabilità nel 2009 è stata determinata con il decreto legge n. 112 del 2008 con il quale sono stati adottati una serie di interventi che anticipano la manovra finanziaria per il 2009. Il provvedimento contiene anche altre misure significative per la gestione degli enti: l'assoggettamento al Patto degli affidatari diretti dei servizi pubblici (rimasta ancora inattuata), la previsione di forme di gestione associata per i comuni di piccole dimensioni (con regolamenti da adottare entro sei mesi, ma non ancora emanati), la riduzione del 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori degli enti che non hanno rispettato il Patto per il 2008; vengono introdotti tetti ai compensi degli amministratori delle società a totale partecipazione di comuni e province.

Le modalità di determinazione degli obiettivi individuali risultano innovative, in quanto essi vengono differenziati sulla base di due variabili, infatti essi risultano più o meno stringenti in relazione ai livelli di "virtuosità" degli enti. Tali livelli si determinano dalla combinazione di due elementi: il rispetto del patto 2007 e un saldo di competenza mista positivo. La maggiore attenzione nella determinazione degli obiettivi individuali consente di calibrare più accuratamente le misure, in modo da evitare di imporre manovre correttive enti che hanno già conseguito risultati positivi, i quali possono limitarsi a rendere stabile tale situazione.

Ai vincoli imposti dal patto si affianca la riduzione delle spese di personale per gli enti sottoposti al Patto, già prevista dalla legge finanziaria per il 2007 e viene introdotto il divieto di nuove assunzioni a qualunque titolo per gli enti che non abbiano rispettato il Patto nell'esercizio precedente. Viene nuovamente preso in considerazione l'aspetto dell'indebitamento, infatti oltre a disporre un tetto al debito a partire dal 2010, viene posto il divieto per gli enti territoriali di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati e di ricorrere a strumenti di indebitamento che prevedano modalità di rimborso del capitale in un'unica soluzione.

La legge finanziaria per il 2009 (legge 22 dicembre 2008, n. 203) ha confermato la precedente disciplina del patto rispetto alla quale si pone in linea di continuità<sup>65</sup>. Le limitate modifiche apportate al patto di stabilità sono state indirizzate a consentire in alcuni casi una maggiore erogazione di spesa in conto capitale, in coerenza con le intese con le associazioni rappresentative degli enti locali.

La legge finanziaria per il 2009 ha attenuato il vincolo posto al ricorso a prodotti derivati (ammettendone la rinegoziazione) e previsto la disapplicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del Patto 2008, dovuto a pagamenti di spese di investimento nei limiti di impegni già assunti regolarmente prima dell'entrata di vigore della legge n. 133 del 2008. Le nuove regole del

<sup>65</sup> La disciplina per la prima volta è stata preceduta da un'intesa tra governo e associazioni degli enti locali in ordine alle regole del patto, con la quale sono state concordate preventivamente le linee di intervento nella materia.

Patto si sono dimostrate comunque stringenti, imponendo sostanzialmente vincoli alla spesa, inclusa quella in conto capitale, in un momento difficile per l'economia nel quale le limitazioni, assegnate ad enti che dispongono della necessaria capacità di spesa, potrebbero avere effetti non desiderabili. Questi temi sono stati oggetto delle richieste delle autonomie locali che hanno condotto all'emanazione di una serie di provvedimenti correttivi e derogatori. Alcuni interventi hanno avuto di mira la necessità di evitare effetti distortivi sui saldi, sterilizzando poste contabili che hanno andamenti non regolari, altri quella di scongiurare il rischio che il rispetto del Patto comportasse una ulteriore compressione della spesa in conto capitale degli enti locali.

Gli interventi adottati, a volte frutto di emendamenti introdotti nel corso dell'iter parlamentare, hanno complessivamente comportato l'effetto di ridurre gli obiettivi di miglioramento dei saldi delineati nella manovra. Come avvenuto in precedenti versioni del patto sono state escluse dai saldi le entrate derivanti dall'attuazione delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza e le relative spese. Per gli enti che abbiano approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009 sono state inoltre escluse dalla base assunta a riferimento (2007) e dai saldi utili per il rispetto del Patto di stabilità le risorse derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali e dalla distribuzione di dividendi, se destinate alla riduzione di debito o alla realizzazione di investimenti<sup>66</sup>. Sono state, inoltre, introdotte norme che consentono di pagare spesa in conto capitale in deroga ai limiti imposti, purché si rispettino determinate condizioni, senza incorrere nelle sanzioni per mancato rispetto del Patto (art. 2 della legge finanziaria per il 2009).

Un ulteriore incentivo alla spesa in conto capitale è stato successivamente introdotto dalla legge n. 2 del 2009 di conversione del decreto legge n. 185 del 2008, che consente di escludere dai vincoli del Patto quelle spese finanziate con il risparmio di parte corrente, in particolare con le risorse derivanti dal minor onere per interessi passivi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, ovvero conseguente alla rinegoziazione dei mutui avvenuta attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

---

<sup>66</sup>Il comma 8 dell'art. 77 bis del DL 25 giugno 2008, n. 112 (convertito dalla L. n. 133/2008), come modificato dall'art. 2, comma 41, lettera c), della legge finanziaria 2009, prevedeva l'applicabilità di tale esclusione alla generalità degli enti. Successivamente il comma 9, dell'art. 7 quater, del DL n. 5/2009 (convertito dalla legge n. 33/2009) ha abrogato tale comma, facendo salva (al comma 10) l'applicabilità di tale esclusione per gli enti che abbiano approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009.

Ulteriori modificazioni della normativa sono state poste con la legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto legge n. 5 dello stesso anno<sup>67</sup>, che ha inteso risolvere le diverse questioni applicative che si erano sino ad allora manifestate, con particolare riferimento all'esigenza di svincolare le spese di investimento relative a pagamenti in conto residui, nel settore della pubblica sicurezza e per le spese di carattere sociale. In tale sede è stata anche accordata per la prima volta, ai fini dell'applicazione delle esclusioni previste al comma 1, lettere a) e b), la possibilità di stabilire discipline particolari del patto a livello regionale nei limiti tracciati dalla norma statale di coordinamento. Infatti gli enti locali, previa autorizzazione da parte della regione di appartenenza, possono effettuare pagamenti oltre i limiti stabiliti, nel limite degli importi che la regione assegna rideterminando in modo corrispondente il proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno 2009<sup>68</sup>.

Le misure sono rivolte ad attenuare gli effetti distorsivi legati alla particolare situazione di alcuni enti e a cercare di non comprimere il ruolo di volano degli investimenti locali, in vista della loro azione propulsiva per la ripresa economica.

Queste modifiche potranno tuttavia comportare una minore efficacia delle misure incidendo sull'impianto triennale del Patto che potrebbe richiedere aggiustamenti per il 2010 e 2011. Una delle esigenze di fondo che hanno ispirato il provvedimento è quella di alleggerire i vincoli sulla spesa in conto capitale, individuando tipologie di interventi da escludere dai saldi rilevanti. In particolare l'articolo 7 quater consente di non considerare nei saldi i pagamenti in conto residui, nei

<sup>67</sup> L'art.7-quater del decreto legge n. 5 convertito nella legge n. 33/2009 incide sulla disciplina del patto di stabilità interno, prevedendo l'esclusione dal saldo per l'anno 2009 (nei limiti dell'importo autorizzato ai sensi del comma 3) di una serie di spese di investimento:

- a) i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
- b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione; c) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti. Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera.

Le suddette disposizioni agevolative si applicano alle province e ai comuni a condizione che:

- a) abbiano rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007;
- b) presentino un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;
- c) abbiano registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2005-2007.

<sup>68</sup> Ai fini dell'applicazione del comma 1, lett. a) e b), dell'art.7-quater del decreto legge n. 5, gli enti locali dichiarano all'Associazione nazionale dei comuni italiani, all'Unione delle province d'Italia e alla regione, entro il 30 aprile, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La regione a sua volta definisce e comunica agli enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo finanziario e contestualmente modifica, per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati, il proprio obiettivo, trasmettendo altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il successivo mese di giugno, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.



limiti delle disponibilità di cassa, i pagamenti relativi ad impegni già assunti per spese finanziate con il minor onere per interessi passivi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi (purché non già conteggiato in bilancio) e, infine, i pagamenti per spese relative alla tutela della sicurezza pubblica, per interventi temporanei e straordinari di carattere sociale diretti ad alleviare gli effetti negativi della congiuntura economica ovvero per il pagamento di debiti pregressi. Non tutti gli enti possono avvantaggiarsi di tali misure in quanto esse sono riservate a quegli enti in possesso di determinati requisiti soggettivi (non sempre coincidenti nelle diverse misure) che valgono a qualificarli come meritevoli di maggiori tutele, cioè "virtuosi". Una rilevante novità introdotta per la prima volta da questa norma consiste nel prevedere una compensazione a livello regionale delle maggiori spese sostenute dagli enti locali, introducendo così un meccanismo che trascende la sfera di intervento locale<sup>69</sup>. Non è necessario fare ricorso a tale meccanismo per i pagamenti di cui alla lett. c) dell'art. 7 *quater* per i quali è garantito un plafond complessivo di spesa di 150 milioni. Il comma 9 dello stesso articolo 7 *quater* abroga esplicitamente quasi tutti gli interventi correttivi approvati in precedenza in quanto, fondamentalmente, assorbiti dalla nuova casistica<sup>70</sup>.

La versione definitiva del Patto per il 2009 è venuta a delinearsi solo ad esercizio inoltrato con l'articolo 9 bis del decreto legge 78 del 2009. Tale norma, sempre rivolta al fine di favorire la spesa per investimenti, ha permesso agli enti di utilizzare un importo pari al 4% dei residui passivi accumulati fino al 2007 fuori dai vincoli imposti dal Patto di stabilità<sup>71</sup>.

Nel complesso la normativa del 2009 ha messo in luce la presenza di notevoli aspetti problematici; a riprova di ciò è il numero consistente di interventi correttivi adottati e la loro disomogeneità di indirizzo. Il legislatore è tornato più volte a stabilire la disciplina derogatoria, riscrivendo le relative disposizioni. La linea di fondo che accomuna alcuni di queste disposizioni è quella di liberare dai vincoli di spesa alcuni interventi che per la loro natura sono da incentivare e di allentare – a determinate condizioni – le limitazioni per i pagamenti di spesa per investimenti da parte degli enti che hanno un'adeguata dotazione di cassa per provvedervi.

<sup>69</sup> L'articolo 7 *quater* del decreto legge n. 5 del 2009, convertito nella legge n. 33 del 2009, rappresenta il primo intervento legislativo in tal senso e dispone l'esclusione dal saldo utile ai fini del Patto di stabilità per il 2009 di alcuni tipi di spesa in conto capitale solo per i Comuni che presentino determinati requisiti e soprattutto per un importo non superiore a quello autorizzato dalla regione di appartenenza. Tale intervento è stato adottato in sole 5 Regioni anche con modalità diverse da quelle previste dalla norma, come la Lombardia, consentendo lo sblocco di 250 milioni di euro in totale.

<sup>70</sup> Contestualmente alla introduzione di tali misure è stata disposta l'abrogazione del:

- a) comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 2, comma 41, lettera c), della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
- b) comma 48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come sostituito dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
- c) articolo 2-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

<sup>71</sup> A giudizio dell'Anci tale misura è risultata comunque insufficiente, in quanto in grado di "liberare" solo 1 miliardo e 650 milioni a fronte dei 44 miliardi di residui complessivi dei quali la normativa vigente impedirebbe l'erogazione.

### 3.1.1 Il patto nel 2010, cenni

La legge finanziaria per il 2010, come la precedente, ha avuto un impatto limitato sulla disciplina del patto che era già tracciata dalle norme di perdurante vigenza intervenute in corso d'esercizio. Per l'anno 2010 l'obiettivo da realizzare attraverso il concorso della finanza locale era stimato in 2.900 milioni di euro. Resta ancora confermato il saldo finanziario tra entrate e spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti) calcolato in termini di competenza mista come parametro di riferimento verso il quale indirizzare gli interventi di correzione.

Nella legge delega n. 42 del 2009 è fatto anche riferimento alla disciplina del Patto di stabilità interno per il quale viene configurata l'individuazione di un quadro di riferimento normativo e degli interventi necessari per il conseguimento degli obiettivi di sottosettore definiti nella decisione di finanza pubblica. La procedura è quella prevista per il parere sulla decisione di Finanza Pubblica, nella quale viene delineato il quadro delle regole economiche e finanziarie per le pubbliche amministrazioni.

La decisione di Finanza Pubblica e la legge di stabilità, oltre a definire gli obiettivi di finanza pubblica da perseguire con il Patto di stabilità interno, stabiliscono la quota di indebitamento delle amministrazioni locali. Questa risulta in correlazione diretta con la capacità di spesa in conto capitale e deve essere necessariamente messa in relazione a alle previsioni del patto di stabilità interno. Sarebbe opportuna una programmazione pluriennale di tali grandezze con una condivisione di strumenti ed obiettivi.

Il concorso che ciascun ente deve offrire alla manovra è ancora calcolato con riferimento al risultato del 2007 e avviene attraverso la suddivisione in quattro gruppi per i quali sono previsti diverse e più o meno impegnative modalità di determinazione dell'obiettivo. L'entità della manovra viene quindi quantificata attraverso processi di calcolo distinti a seconda che il saldo medio finanziario risulti positivo o negativo e l'ente abbia o meno rispettato il patto.

Il patto per il 2010 trova quindi essenziale disciplina nelle stesse regole che avevano interessato l'esercizio precedente, mentre si pone il problema di stabilire quali delle misure derogatorie intervenute in corso d'esercizio andavano a regime e quali avessero esaurito la loro efficacia.

Non risultano perduranti le esclusioni delle entrate derivanti da operazioni straordinarie dal saldo preso a base di riferimento (es. 2007), l'esclusione dei pagamenti in conto capitale nel limite del 4% dei residui passivi<sup>72</sup>, mentre quella relativa ad alcune tipologie di spesa in conto capitale sulla base dell'autorizzazione delle regione di appartenenza sono state prorogate per il 2010 dall'art. 4, comma 4 sexies della L. n. 42/2010.

<sup>72</sup> Il comma 11 dell'art 14 del D.L. n.78/2010 (in corso di conversione) prevede l'ulteriore applicazione nel 2010 di tale esclusione, riducendo l'importo ad una quota dello 0,78% dell'ammontare dei residui passivi.

Non risultano perduranti le esclusioni delle entrate derivanti da operazioni straordinarie dal saldo preso a base di riferimento (es. 2007), l'esclusione dei pagamenti in conto capitale nel limite del 4% dei residui passivi, nonché quella relativa ad alcune tipologie di spesa in conto capitale sulla base dell'autorizzazione delle regioni di appartenenza.

In ordine alla esclusione delle entrate e delle spese effettuate a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza è stato precisato che essa riguarda solo le risorse trasferite dallo Stato anche se mediante il tramite delle regioni.

Permane anche l'esclusione dal saldo per il patto di stabilità di un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro di pagamenti per spese di investimenti per tutela della sicurezza pubblica, nonché per interventi temporanei di carattere sociale nei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma. Le modalità per ottenere tale esclusione sono disciplinate con decreto interministeriale.

La facoltà da parte delle regioni di cedere parte della propria capacità spesa a vantaggio degli enti locali per effettuare pagamenti in conto capitale è riferita esclusivamente all'esercizio 2009; l'art. 4 comma 4 sexies del decreto legge n. 2 del 2010 (convertito nella legge n. 42 del 2010) ha prorogato per un altro anno le disposizioni per l'esclusione dal patto dei pagamenti compensati dalla regione.

La disposizione del comma 11 dell'articolo 77 ter del decreto legge 112 del 2008 che consente alle regioni di adattare le regole poste dalla disciplina nazionale nei confronti degli enti locali, purché non venga travalicato l'obiettivo per essi complessivamente determinato, ha carattere permanente. Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio delle autonomie locali e deve essere preceduta da un'intesa in conferenza unificata nella quale vengano definite linee guida comuni che gli enti devono seguire per evitare soluzioni eterogenee. In tal modo può essere esercitata un'azione di coordinamento della finanza pubblica che deve essere accompagnata dal monitoraggio, onde evitare la possibilità che siano pregiudicati gli obiettivi generali.

La legge delega n. 42 del 2009 all'art. 17 comma 1 lettera c) ha ribadito la facoltà assegnata alle regioni<sup>73</sup> di stabilire discipline del patto derogatorie per gli enti locali di competenza, adattando i vincoli posti dalla legislazione nazionale alle differenti situazioni, purché non venga travalicato l'obiettivo complessivamente assegnato al comparto. Tali

---

<sup>73</sup>Ai sensi del comma 11 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali, può adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 77-bis per gli enti della regione e risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla regione interessata. A tali fini, ogni regione può definire e comunicare agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2009/2011, determinato sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di maggio di ciascuno degli anni 2009/2011, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

disposizioni, tuttavia, non sembrano di immediata applicabilità in quanto sono indicate come principi e criteri direttivi per l'emanazione dei decreti legislativi.

Dal contesto normativo sopra ricordato si evince come, nella legislazione recente, si vada configurando un ruolo attivo in capo alle regioni come organi che esercitano la funzione di coordinamento finanziario che, come è noto, è annoverata tra quelle di legislazione concorrente. Si coglie quindi un accenno ad un nuovo modello di gestione del patto nel quale è riservato un ruolo alle regioni quali organi di coordinamento finanziario. Si tratta di un primo passo nella direzione che la legge delega sul federalismo fiscale indica nell'ipotizzare un maggiore ruolo delle regioni negli interventi di governo della finanza pubblica territoriale.

Nel nuovo disegno tuttavia il ruolo di coordinamento previsto per le regioni risulta "eventuale"<sup>74</sup> in quanto condizionato alla necessità di ottenere una "concertazione" con gli enti locali. In tal modo il controllo delle finanze locali verrebbe parzialmente attratto nell'orbita regionale incrinandosi, almeno in parte lo stretto legame Stato-enti locali che trovava sostegno nel sistema di finanziamento ordinario in atto, gestito attraverso il Ministero degli interni.

Il meccanismo di definizione degli obiettivi del patto di stabilità interno indicato nella legge di delega resta ancora riferito ai singoli enti con inevitabili "vantaggi" o "penalizzazioni" dovute agli andamenti passati; inoltre il riferimento sia alla cassa che alla competenza potrebbe consentire un ripensamento dell'impostazione attuale fondata sulla competenza mista.

Le misure introdotte con la manovra correttiva attuata con il decreto legge n. 78 del 26 maggio 2010 hanno inciso decisamente sulla disciplina del patto intesa in senso ampio ed hanno operato una riduzione delle risorse messe a disposizione agli enti locali.

Nel complesso si tratta di riduzioni che sono quantificabili in 1,5 miliardi nel 2010 e in 4 miliardi nel biennio. Questa volta l'intervento si articola in un taglio preventivo ai trasferimenti e in ulteriori riduzioni per gli enti che non riescano a rispettare gli obiettivi.

Gli interventi sono congegnati come riduzione del saldo finanziario, tuttavia per le ragioni di cui si è detto in precedenza si configurano come tagli alla spesa, che potranno essere ancora più pesanti per gli enti che non riescano a rispettare gli obiettivi del patto, pertanto queste misure rendono particolarmente critica la situazione, paventandosi un esteso blocco della spesa che potrebbe ancora incidere sul livello degli investimenti.

Questi interventi attuati in corso d'esercizio hanno anche incidenza sul livello dei trasferimenti a partire dal 2011; la riduzione di fondi viene ad incidere una componente dell'entrata e nello stesso tempo è richiesto il miglioramento del saldo finanziario. L'effetto combinato di tali misure potrà creare difficoltà agli enti sia per il notevole sforzo di correzione richiesto, sia perché le due misure, che pure dovrebbero risultare convergenti, si basano su

<sup>74</sup> Secondo l'articolo 16, comma 1, lettera c) le Regioni "possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse Regioni".



diversi sistemi di calcolo. Infatti, mentre il taglio dei trasferimenti dovrebbe avvenire secondo un criterio proporzionale che dovrebbe svantaggiare gli enti che hanno una maggiore incidenza di trasferimenti, il criterio di riduzione del saldo risponde a tutte altre regole che dipendono da una serie di fattori che riguardano risultati pregressi, il saldo positivo o in disavanzo e il precedente rispetto del patto.

Queste questioni non sembrano di facile soluzione, mentre si segnala la necessità della indicazione da parte del legislatore di criteri di maggiore dettaglio anche al fine di coordinare i due aspetti dell'intervento, rendendo maggiormente compatibili le riduzioni delle risorse assegnate con le più stringenti misure del patto.

### **3.1.2 I risultati del patto nel 2009**

Le regole del patto di anno in anno determinano il contributo alla manovra richiesto agli enti di autonomia territoriale, considerando la situazione della finanza pubblica, in relazione al peso del comparto e all'andamento delle *performance* finanziarie dei vari settori.

I risultati del patto di stabilità interno di seguito esposti si riferiscono ai dati del monitoraggio al 31 dicembre 2009, pertanto le rilevazioni in questa sede prese in esame sono avvenute prima dell'approvazione del rendiconto e, quindi, suscettibili di aggiustamenti in sede di rendicontazione.

Nel 2009 la disciplina è stata oggetto di ripetute modifiche che hanno influito sulla determinazione degli obiettivi, accrescendo la complessità dell'analisi e dell'individuazione delle cause dei comportamenti seguiti.

Tali norme derogatorie hanno comportato questioni applicative connesse ai motivi di esclusione dal calcolo di determinate voci, in quanto la disciplina era estesa tendenzialmente a tutti gli aggregati del conto, ponendo a raffronto entrate e spese finali (escluse concessioni e riscossioni di crediti) e successivamente, attraverso una serie di interventi estemporanei intervenuti in corso di gestione, è stata prevista l'esclusione di alcune voci di spesa per lo più riferite a pagamenti in conto capitale. Le limitazioni del patto, congeniate per ottenere una riduzione significativa del contributo all'indebitamento netto della pubblica amministrazione, sono state rese meno incisive per non ostacolare lo sviluppo.

Meno agevoli sono i controlli sulla determinazione dell'obiettivo, che per il 2009 si presenta di maggiore complessità, essendo riferito al raffronto di diversi parametri. Il contributo al miglioramento dei saldi richiesto agli enti con saldo finanziario in disavanzo è più impegnativo. In tal modo viene assegnata una connotazione negativa al ricorso all'indebitamento per la realizzazione degli investimenti. Gli enti con saldo finanziario positivo, pur dovendo raggiungere un obiettivo di correzione più blando o nullo, devono

comunque mantenere saldi positivi, incontrando limiti ulteriori a quello dell'equilibrio nell'erogazione della spesa.

Alcune indicazioni relative alla disciplina del patto di stabilità interno si rinvencono nell'art. 8 della legge n. 196 del 2009 che ha introdotto la riforma della contabilità pubblica e ha stabilito in tale contesto alcune regole di fondo sui contenuti che, ovviamente restano sempre rimessi nel dettaglio alle norme che recano la manovra annuale di finanza pubblica. Le indicazioni riguardano la conformità ai parametri europei e il rispetto dell'autonomia gestionale degli enti attraverso una disciplina coerente e meno mutevole nel tempo. L'indicazione è quella di raggiungere la stabilità finanziaria stabilendo un obiettivo condiviso dai vari livelli di governo attraverso regole certe e durature.

L'obiettivo del patto è stato ancora determinato con riferimento ai risultati di un esercizio pregresso, il 2007, fondandosi su criteri di correzione dell'andamento storico (*backward looking*) piuttosto che riferirsi a valori tendenziali. Anche se la determinazione degli specifici obiettivi avviene in rapporto a diversi fattori, consentendo un adattamento alle diverse situazioni, il raffronto con un solo esercizio di riferimento può comunque condurre alla determinazione di effetti incongruenti nel calcolo dell'obiettivo, rendendo improbo il compito degli enti che nell'anno base hanno tenuto comportamenti virtuosi. L'art. 4 comma *septies* del d.l. n. 2 del 2010 ha parzialmente ovviato a tale inconveniente, prevedendo la facoltà del ricalcolo dell'obiettivo sulla base di un quinquennio.

La problematicità della individuazione di un criterio valido per stabilire la base di riferimento trova conferma nella complessa vicenda che riguarda la sterilizzazione degli effetti delle entrate straordinarie dell'esercizio 2007, che ha conosciuto esiti altalenanti e numerosi interventi del legislatore.

Un criterio di analisi delle risultanze del patto per il 2009 può essere quindi individuato nella valutazione dell'efficacia degli interventi derogatori intervenuti ad ottenere l'effetto desiderato di un rilancio o, quantomeno, di un ridotto contenimento della spesa d'investimento.

Altro punto che merita attenzione riguarda l'intervento di alcune regioni nella determinazione dei pagamenti di spesa in conto capitale degli enti locali del loro territorio. In molti casi nei prospetti di monitoraggio viene indicata nell'apposito rigo la effettuazione di pagamenti da non considerare nel computo del saldo a seguito della cessione da parte della regione di quote del proprio obiettivo. Tuttavia le somme complessive indicate non trovano corrispondenza in quelle che le regioni hanno considerato nei loro modelli che risultano decisamente superiori.

La manovra per il 2009 si era proposta un obiettivo di correzione che con una serie di successivi interventi è stato ridimensionato specie a vantaggio della spesa in conto capitale.

Nonostante gli ultimi interventi legislativi che hanno elevato la possibilità di erogare spesa in conto capitale, permangono alcune criticità nella gestione del patto rendendosi problematica una programmazione di cassa pluriennale e con essa l'applicazione dell'art. 9 del d.l. n. 78/2009 che impone al funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia possibile.

Anche se linee di fondo della disciplina non hanno subito modificazioni rilevanti ed anzi attraverso una serie di interventi le limitazioni del patto nei confronti della spesa in conto capitale sono state ridimensionate, nel 2010 la maggiore pressione derivante dall'applicazione del patto viene ancora esercitata sulla spesa di cassa per gli investimenti che, nonostante gli interventi in deroga, non riesce a riprendere un andamento soddisfacente.

### **3.1.3 Province**

L'indagine sulle province nel 2009 è stata effettuata sui risultati di tutti i 100 enti che costituiscono l'universo di quelli tenuti alla normativa nazionale sul patto di stabilità interno. Nella tabella di seguito riportata sono esposti i risultati aggregati di tutte le province<sup>75</sup> oggetto di indagine e messi a confronto con gli obiettivi programmatici di competenza mista. Si ricorda al riguardo che nel 2009 non era più prevista la facoltà di optare per i due obiettivi separati.

---

<sup>75</sup> Nell'analoga indagine svolta nella relazione precedente le province esaminate sono state 94, in quanto delle 96 province tenute all'invio 2 risultavano essere commissariate.

## Province - Risultati aggregati del Patto 2009

(valori in migliaia di euro)

<b>ENTRATE FINALI</b>		<b>Accertamenti</b>
TOTALE TITOLO 1°		4.668.391
TOTALE TITOLO 2°		4.304.997
TOTALE TITOLO 3°		706.238
a detrarre:	Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41, lett. b), legge n. 203/2008).	21.283
a detrarre:	Entrate correnti per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009 (decreto legge n. 39/2009, art. 6, comma 1, lettera p).	5.748
a detrarre:	Entrate derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, qualora quotate sui mercati regolamentati, destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito di cui all'art.77- bis, comma 8, legge n. 133/2008, come sostituito dall'art. 2, comma 41 lett. c), legge n. 203/2008.	74
<b>Totale entrate correnti nette</b>		<b>9.652.521</b>
		<b>Riscossioni</b>
TOTALE TITOLO 4°		1.761.766
a detrarre:	Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 77-bis, comma 5, legge n. 133/2008)	396.760
a detrarre:	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).	17.860
a detrarre:	Entrate in conto capitale per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009 (decreto legge n.39, articolo 6 comma 1 lettera p).	0
a detrarre:	Entrate derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali ed entrate relative alla vendita del patrimonio immobiliare destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito di cui all'art.77-bis, comma 8, legge n. 133/2008, come sostituito dall'art. 2, comma 41 lett. c), legge n. 203/2008.	8.151
<b>Totale entrate in conto capitale nette</b>		<b>1.338.995</b>
<b>ENTRATE FINALI NETTE</b>		<b>10.991.516</b>
<b>SPESE FINALI</b>		<b>Impegni</b>
TOTALE TITOLO 1°		8.856.326
a detrarre:	Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. B), legge n. 203/2008).	21.527
a detrarre:	Spese correnti per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009 (decreto legge n. 39, articolo 6 comma 1 lett. o).	5.073
a detrarre:	Spese correnti per interventi di carattere sociale di cui all'art.7-quater comma 1, lett. c), della L.33/2009	0
<b>Totale spese correnti nette</b>		<b>8.829.726</b>
		<b>Pagamenti</b>
TOTALE TITOLO 2°		3.377.252
a detrarre:	Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 77-bis, comma 5, legge n. 133/2008)	356.806
a detrarre:	Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41, lett. b), legge n. 203/2008).	20.260
a detrarre:	Spese in conto capitale per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009 (decreto legge n. 39, art. 6, comma 1, lett. o).	55
a detrarre:	Pagamenti in conto residui di cui all'art.7-quater comma 1 let. a) della L.33/09	25.079
a detrarre:	Pagamenti per spese in conto capitale di cui all'art.7-quater comma 1 let. b) della L.33/09	0
a detrarre:	Pagamenti per spese in conto capitale di cui all'art.7-quater comma 1 let. c) della L.33/09	0
a detrarre:	Pagamenti (in conto competenza e in conto residui) effettuati ai sensi dell'art.9-bis, comma 1 del decreto legge n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009 (per un importo non superiore al 4% dell'ammontare dei residui passivi in c/capitale risultanti al 31 dicembre 2007)	542.362
<b>Totale spese in conto capitale nette</b>		<b>2.432.690</b>
<b>SPESE FINALI NETTE</b>		<b>11.262.416</b>
<b>SALDO FINANZIARIO</b>		<b>-270.900</b>
<b>EFFETTI FINANZIARI DELLE SANZIONI</b>		<b>0</b>
<b>IMPORTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE AL MECCANISMO DELLA PREMIALITÀ'</b>		<b>0</b>
<b>SALDO FINANZIARIO AL NETTO DEGLI EFFETTI DELLE SANZIONI E DELLA PREMIALITÀ</b>		<b>-270.900</b>
<b>OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE 2009</b>		<b>-550.743</b>
<b>DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO</b>		<b>279.843</b>